

» La lente sulla casa

di Corrado Sforza Fogliani\*

# Gli animali in condominio

**È** in vigore (fino a metà di quest'anno) un'ordinanza del Ministero della salute per la tutela dell'incolumità pubblica «dall'aggressione dei cani». L'ordinanza prorogata dispone, fra l'altro, che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane devono: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni; b) portare con sé una museruola, rigida

o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane, assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

È fatto obbligo a chiunque conduca un cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

\*Presidente

Centro studi **Confedilizia**

